



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11100 del 2010, proposto da: [REDACTED]
[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. **Livio Cancelliere**, con domicilio eletto presso Mario Angelelli in Roma, v.le Carso, 23;

contro

Ministero degli Affari Esteri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen. Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento di diniego di visto per lavoro subordinato n. 1997 emesso dal Consolato generale d'Italia a Lagos il 5.8.2010, notificato il 5.8.2010.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2011 il dott. Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il provvedimento impugnato il Consolato generale d'Italia a Lagos il 5.8.2010 ha negato al ricorrente il visto per lavoro subordinato n. 1997.

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha prospettato i seguenti motivi di diritto :

1). Violazione e falsa applicazione art. 3 L. 241/1990; violazione art. 4 D. lgs. n. 286/1998; eccesso di potere per insufficienza e/o erroneità della motivazione; presupposto erroneo; travisamento ed erronea valutazione dei fatti; In data 10.12.2010 controparte ha replicato nel merito.

Con ord. istruttorie n. 1969/2010 e n. 3283/2011 il Collegio ha chiesto chiarimenti a controparte che, tuttavia, non ha adempiuto.

Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa; di ciò sono stati resi edotti i difensori delle parti.

Nel ricorso il ricorrente sostiene la violazione dell'art. 3 L. 241/90 e il difetto di istruttoria.

In particolare, precisa di avere presentato domanda di visto al Consolato esibendo il passaporto n. A01479100 perché aveva smarrito il precedente passaporto n. A1250021 indicato sul nulla osta.

L'impugnativa è fondata e va accolta sotto il profilo del difetto di motivazione del provvedimento impugnato.

Nonostante le esigenze del ricorrente, meritevoli di tutela ai sensi di legge, l'Amministrazione non ha fornito (neanche a seguito delle richieste istruttorie del

Giudice) documentati chiarimenti in ordine alle ragioni che hanno indotto a negare al ricorrente il visto di ingresso in Italia.

Sul punto, pacificamente, sussiste il potere del Giudice di verificare la legittimità del diniego e l'Amministrazione non può esimersi dal fornire a quest'ultimo spiegazioni in merito alle ragioni.

Ma siccome nella fattispecie tali spiegazioni non sono state fornite, neanche a seguito delle citate richieste istruttorie del Giudice, deve desumersi, o quantomeno presumersi, e lo consente l'art. 116 cpc, che o esse non esistono o non sono legittime. In conclusione, il ricorso è da accogliere e, per l'effetto, è annullato l'atto impugnato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, come in epigrafe proposto e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente per complessivi € 1000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere

Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/07/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

.